



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **279** del 11/12/2018

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Sentenza Tribunale di Lecce n. 4228 del 16 novembre 2017.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Sentenza Tribunale di Lecce n. 4228 del 16 novembre 2017.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1, lettera a), i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del D. lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dalla competente Sezione, che si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

TOTALE € 185.205,10

Generalità dei creditori: Pennetta Alviano, Laudisa Leonardo, Banco di Napoli.

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce n. 4228 del 16 novembre 2017, per risarcimento del danno, interessi, rivalutazione monetaria, spese processuali e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 176.473,00 per sorte capitale, € 1.975,53 per interessi ed € 6.756,57 per spese e competenze del giudizio;

Relazione sulla formazione del debito: Con ricorso depositato in data 19 novembre 2010, il sig. Alviano Pennetta conveniva in giudizio la ex USL Lecce 11 in liquidazione e la Regione Puglia ai fini della relativa condanna al risarcimento del danno da lui patito per essere risultato affetto dalla seguente patologia: *"epatocarcinoma sull'VII,IV e VII segmento epatico su cirrosi epatica HCV correlata in pz sottoposto a trapianto di fegato con recidiva di infezione HCV trattata con interferone e ribavirina"*, così come risultante da Relazione tecnica d'ufficio medico-legale rilasciata, in data 30 agosto 2017, dal Dott. Giorgio Inguscio, in qualità di Consulente tecnico di Ufficio nominato dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa F. Costa, in data 12 ottobre 2016.

Invero, con sentenza n. 4228/2017, notificata in data 1 dicembre 2017, il Tribunale di Lecce condannava la ex USL Lecce 11 in liquidazione e la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Alviano Pennetta della somma di euro 176.473,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.900,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Leonardo Laudisa.

In data 3 aprile 2018, essendo la Regione Puglia rimasta inerte e non avendo estinto la sua obbligazione nei termini di legge, con apposito atto di precetto, il sig. Pennetta intimava alla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., di procedere al pagamento, nel termine di 10 giorni dalla relativa notificazione, avvenuta in data 5 aprile 2018, delle seguenti somme:

- Euro 176.473,00 per sorte capitale, così come statuito dalla citata sentenza n. 4228/2017;
- Euro 1647,33 per rivalutazione monetaria dal 16 novembre 2017 al 26 marzo 2018 s.e.;
- Euro 328,20 per interessi su sorte capitale rivalutata dal 16 novembre 2017 al 26 marzo 2018 s.e.;

- Euro 2.900,00 per competenze legali, così come statuito dalla citata sentenza n. 4228/2017;
- Euro 405,00 per spese e competenze successive;
- Euro 60,75 magg. forf. 15%;
- Euro 904,71 per CPA ed IVA sulla parte imponibile di competenze legali;

per un totale di euro 182.718,99, con distrazione di euro 4.270,46 in favore dell'Avvocato Leonardo Laudisa, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata sino al soddisfo, nonché tutte le successive spese eventualmente occorrenti. Tali somme non venivano, tuttavia, corrisposte in favore dell'istante.

In data 4 maggio 2018, con atto di pignoramento presso terzi notificato nella medesima data, il sig. Alviano Pennetta, come rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Laudisa, agiva contro la Regione Puglia, nonché contro il Banco di Napoli e la Banca d'Italia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in qualità di tesoreri della Regione Puglia – "Gestione ordinaria", manifestando la sua volontà di procedere al pignoramento delle somme di cui sopra fino alla concorrenza di euro 182.718,99, oltre spese e competenze per il procedimento in parola ed eventuali successive occorrente, precisando che, in virtù di sentenza della Corte di cassazione n. 15601/2005, la predetta Regione risultava creditrice dei suddetti istituti di credito per tutte le somme a qualunque titolo alla stessa dovute o per la stessa tenute.

L'Ufficiale giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Lecce procedeva, dunque, presso Banco di Napoli e Banca d'Italia, al pignoramento dei crediti della Regione Puglia sussistenti e risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. fino alla concorrenza di euro 182.718,99, oltre spese e competenze per il procedimento in parola ed eventuali successive occorrente.

Con nota prot. n. 0575285/18 del 14 maggio 2018, il Capo della Tesoreria dello Stato di Lecce – Divisione Gestione Servizi di pagamento dichiarava che alla data del 4 maggio 2018 *"non esistevano presso questa Tesoreria, né successivamente sono pervenuti fino alla data odierna, fondi intestati a Regione Puglia"*.

Con successiva ordinanza ex art. 552 c.p.c. del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce – Sezione commerciale del 14 settembre 2018, R.G. n. 1351/2018, infine:


- si assegnava al creditore procedente ed al procuratore antistatario la somma di euro 182.718,99, oltre interessi successivi al precetto, al fine di soddisfare il credito per cui si procedeva, oltre alle spese e competenze come già quantificate e liquidate;
- si ordinava al terzo pignorato, Banco di Napoli, di effettuare il pagamento della somma totale pari ad euro 182.718,99, con distrazione di euro 4.270,46 in favore dell'Avvocato Leonardo Laudisa, con autorizzazione a trattenere, su tali somme, l'importo di euro 20,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute;
- si quantificavano e liquidavano le spese relative alla procedura esecutiva nella somma di euro 2.200,00 per compensi di esecuzione, oltre spese generali L.F. 15 %, CAP ed IVA come per legge, oltre eventuali spese di registrazione.
- si liberava il terzo da ogni obbligo relativo alla somma corrisposta e si dichiarava estinta la procedura esecutiva.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento dell'ordinanza di assegnazione (ex art. 552 c.p.c.) del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce – Sezione commerciale, R.G. n. 1351/2018 del 14 settembre 2018, per risarcimento danni, interessi, spese e competenze del giudizio per complessivi € 185.205,10, così ripartiti:

- euro 178.448,53 in favore del sig. Alviano Pennetta;
- euro 6.736,57 in favore dell'Avv. Leonardo Laudisa;
- euro 20,00 in favore del Banco di Napoli.


Il Funzionario istruttore

(Francesca Liaci)




Il Dirigente del Servizio Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.

(Rossella Caccavo)



Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta

(Giovanni Campobasso)




Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute

(Giancarlo Ruscitti)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



Schema di disegno di legge "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Sentenza Tribunale di Lecce n. 4228 del 16 novembre 2017"

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

È approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva: Sentenza Tribunale di Lecce n. 4228 del 16 novembre 2017, per risarcimento del danno, interessi, rivalutazione monetaria, spese processuali e competenze del giudizio, in favore del sig. Alviano Pennetta, dell'Avv. Laudisa Leonardo e del Banco di Napoli per € 185.205,10.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1315** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota Interessi*" per € 1.975,53;

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04.01 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" per € 6.756,57;

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1318** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" mediante prelievo dal Capitolo 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo 1318 "*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" – Missione 1 – Programma 11 – Codifica economica 1.3.2.99.999 – Codice UE 08 per € 176.473,00.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

